

to di ciò, si è adottata la risoluzione nei termini di cui appresso:

- nella considerazione della intervenuta scadenza dell'accordo presidenziale 6 ottobre 1951 e della sua inapplicabilità al personale successivamente assunto e del non riconoscimento da parte dell'Istituto di anzianità convenzionali per i lunghi precedenti servizi resi dal dott. Mario Suzzi presso aziende bancarie;

- premesso che, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5 del Contratto Collettivo di lavoro per il personale Dirigente dell'I. I. G. in data 1° gennaio 1942, si ritiene opportuno fin da ora stabilire che il rapporto proseguirà oltre la data del compimento del 60° anno di età ed eventualmente anche oltre il 65° anno di età;

si è reputato di dover fissare, in aggiunta alle condizioni previste dall'art. 5 delle norme complementari al C. C. L. del personale dirigente dell'Istituto di cui alla delibera del 6 febbraio c. a. :

a) - il termine di preavviso per il caso di risoluzione del rapporto è determinato nella misura massima stabilita dai contratti collettivi applicabili al personale dirigente dell'Istituto, con l'aggiunta di una indennità integrativa